



All.del.6/2017

CONTROLLI DEL PERICOLO DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON SOSTANZE PERICOLOSE

(D. LGS. 105/2015)

Nota di indirizzo in merito al trattamento economico del personale delle Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione dell'Ambiente impegnato in attività afferenti gli stabilimenti di soglia inferiore

Si premette che nell'ambito di AssoArpa sono stati individuati indirizzi comuni in merito all'applicazione delle direttive ministeriali concernenti la corresponsione di compensi al personale delle Arpa impiegato nelle attività istruttorie ed ispettive presso aziende di soglia superiore a rischio di incidente rilevante connesso con sostanze pericolose (d. lgs. 105/2015). Si rende, ora, opportuno fornire ulteriori indirizzi comuni per quanto attiene alle attività svolte presso aziende di soglia inferiore, ciò al fine di favorire un'applicazione uniforme delle disposizioni normative di riferimento.

Si richiamano, anzitutto, le disposizioni del d. lgs. 105/2015 di cui all'art. 6 (funzioni del Ministero dell'Interno) per quanto attiene agli stabilimenti di soglia superiore e all'art.7 (funzioni della Regione) per quanto attiene agli stabilimenti di soglia inferiore.

In particolare, ai sensi del citato art. 7 del d. lgs. 105/2015, compete alla Regione, o al soggetto da essa designato, la predisposizione del piano delle ispezioni per gli stabilimenti di soglia inferiore, lo svolgimento delle relative ispezioni, l'adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti, nonché la disciplina delle modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale ai sensi dell'art. 30 del suddetto decreto.

Ciò premesso, a seguito di approfondimenti effettuati in seno al gruppo di lavoro AssoArpa C3 – Inquadramento contrattuale, gestione del personale e relazioni sindacali, si rileva come le attività in esame afferenti agli stabilimenti di soglia inferiore rientrino nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali assegnati alle Arpa, pertanto il loro espletamento rientra nei compiti d'ufficio assegnati ai dipendenti delle medesime Agenzie Ambientali.

Inoltre, allo stato attuale, non sussiste alcuna previsione normativa che consenta di riconoscere legittimamente al personale (dirigente e non dirigente) delle Agenzie Ambientali, impiegato per tali attività presso gli stabilimenti di soglia inferiore, eventuali compensi aggiuntivi oltre all'ordinario trattamento economico spettante.



All.del.6/2017

Sul punto, preme precisare come l'Allegato I del d. lgs. 105/2015 ("Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli") si riferisca alla ripartizione delle tariffe versate dai gestori unicamente con riferimento agli stabilimenti di soglia superiore, prevedendo espressamente che per tale tipologia di aziende (di soglia superiore) la ripartizione dei compensi tra i membri dei gruppi di lavoro e tra gli ispettori avvenga secondo criteri e modalità stabiliti con decreto/determinazione del Ministero dell'Interno¹. Com'è noto, in attuazione di tali indicazioni, è stato adottato il Decreto n. 190/2015 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con cui sono stati stabiliti i compensi individuali aggiuntivi da corrispondere al personale (non dirigente) impiegato per le suddette attività svolte in stabilimenti di soglia superiore.

In sintesi, quindi, considerato che le attività in esame svolte in stabilimenti di soglia inferiore rientrano nell'ambito dei compiti d'ufficio assegnati ai dipendenti delle Agenzie Ambientali e che non sussiste, al momento, alcuna norma che ne consenta il pagamento, risulterebbe illegittimo il riconoscimento al suddetto personale (dirigente e non dirigente) di eventuali compensi aggiuntivi, oltre all'ordinario trattamento economico spettante.

Ciò in ossequio al noto principio di onnicomprensività del trattamento economico, ribadito più volte anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti per cui, in assenza di una espressa previsione normativa che consenta la remunerazione di particolari incarichi, è fonte di danno erariale l'erogazione di compensi per un'attività lavorativa che, invece, risulta rientrante nella sfera delle mansioni proprie del dipendente già originariamente retribuite (da ultimo si veda la sentenza n. 513/2017 della Corte dei Conti - Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello).

Le indicazioni di cui alla presente nota sono volte a favorire indirizzi applicativi omogenei nell'ambito del trattamento del personale delle Arpa impiegato nelle attività in esame, fermo restando che sono fatte salve le eventuali disposizioni regionali che disponessero espressamente in materia.

¹ L'Allegato I del d.lgs. 105/2015 stabilisce al paragrafo 3.4 che "per gli stabilimenti di soglia inferiore le somme sono versate secondo modalità definite dalle Regioni e dalle Province Autonome territorialmente competenti".